

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARENGHI, FRANZO, AIMI, DE MARZI, GOZZI,
SCARASCIA, STELLA, SODANO, BOLLA

Annunziata il 25 febbraio 1958

Norme relative al potenziamento ed alla difesa della produzione zootecnica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel 1929, riconosciuta impellente la necessità di promuovere un organico incremento e miglioramento della produzione zootecnica, veniva emanata la legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366, tuttora in vigore, che, riaffermando il carattere privato delle iniziative volte al miglioramento ed al potenziamento delle produzioni zootecniche, già sancito in tutta la precedente legislazione (vedasi ad esempio, decreto del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio 3 gennaio 1888, regio decreto 2 luglio 1908, legge 6 luglio 1912, e regolamento applicativo della legge stessa approvato con regio decreto del 19 febbraio 1922) stabiliva di incoraggiare l'attuazione di un programma organico e metodico di attività e precisava che l'azione integratrice dello Stato, nei limiti dei fondi disponibili, si svolgesse in relazione alle condizioni ed ai bisogni delle singole province.

Tale legge, che rispondeva ad una reale esigenza del momento e che indubbiamente costituiva un pilastro nell'adeguamento della legislazione specifica italiana al progresso tecnico, risulta oggi insufficiente e superata da un coacervo non organico, né coordinato, di leggi e di regolamenti, che si sono discostati, obbedendo a mutate esigenze sia tecniche che economiche e politico-sociali dei tempi, dalla legge base dalla quale derivano.

Infatti, l'aumentata efficienza del patrimonio zootecnico, il crescente bisogno di riconoscere una sempre più diretta partecipazione degli allevatori all'azione di miglioramento, potenziamento e difesa delle produzioni zootecniche, le mutate condizioni di fatto sia nella struttura degli Organi statali competenti, oggi più affinata e specifica, e sia negli strumenti associativi dei produttori zootecnici e, pertanto, la inutilità di far ricorso, come ha fatto la legge del 1929, ad organismi non direttamente interessati, hanno reso indispensabile ed indilazionabile la revisione e l'aggiornamento della legge medesima.

A tale scopo è stata predisposta la presente proposta di legge, nella quale, pure conservando della citata legge organica lo spirito e gli scopi fondamentali di « potenziamento e di difesa delle produzioni zootecniche », si è dato maggiore rilievo sia ai fini tecnici, sia ai fini economici.

Tenendo presente che la responsabilità della realizzazione dei piani organici di miglioramento delle produzioni zootecniche è fatto che rientra nella sfera di specifica competenza degli allevatori, si è avuto cura di mantenere e rafforzare il carattere integrativo dell'intervento dello Stato in relazione alla entità dell'apporto finanziario degli allevatori ed alle condizioni e bisogni nel settore zootecnico nelle varie regioni.

E ciò anche per adeguare sempre più il nostro Paese al livello di quelli zootecnicamente più progrediti e porre le organizzazioni tecnico-economiche di settore nella condizione di svolgere con organicità e continuità quella funzione di miglioramento, di difesa e di valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni derivate che, in virtù del loro potere di rappresentanza, è loro proprio e che costituisce garanzia sia nell'interesse del singolo produttore che dello Stato.

In relazione alle vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si sono rese necessarie innovazioni inerenti l'ampiezza dei programmi che, nella vecchia legge, riguardavano iniziative attuabili soltanto sul piano provinciale.

Si è quindi prevista la formulazione anche di programmi di iniziative da attuarsi su piano regionale e nazionale nonché il coordinamento dei programmi provinciali in sede regionale e di quelli regionali in sede nazionale.

Tale impostazione, consentendo una più ampia sfera di azione ai programmi zootecnici ed una più organica esecuzione delle iniziative programmate, permette altresì l'attuazione centralizzata di alcune iniziative che, per particolari esigenze tecniche, non possono rientrare nei limiti dei programmi provinciali e regionali.

La proposta di legge, a conferma pratica della considerazione in cui è tenuta l'iniziativa privata e, per essa, le organizzazioni che la rappresentano nei rapporti con lo Stato, prevede non solo una più diretta partecipazione degli allevatori alla formulazione dei programmi sia in sede provinciale che regionale, ma anche un più concreto stimolo all'apporto finanziario degli allevatori direttamente interessati, apporto che deve tendere a coprire gradualmente le spese occorrenti per l'attività stessa.

Allo scopo di mantenere il provvedimento in termini di snellezza, pur assicurandole la necessaria ampiezza normativa, si è fatto largo ricorso alla regolamentazione specifica delle più importanti discipline per la quale si è prevista l'approvazione con idonei provvedimenti amministrativi.

Per analoghe ragioni, a differenza della legge del 1929, la proposta non contiene alcuna elencazione delle iniziative che possono essere incluse nei programmi zootecnici in quanto, appunto, non possono prevedersi limiti al progresso zootecnico e pertanto al suo campo di azione.

Limite implicito non può certo considerarsi la previsione, inclusa nella legge, di una regolamentazione delle sole tre discipline delle attività connesse con la riproduzione animale, con l'importazione e l'esportazione di bestiame, di materiale fecondante e di uova da cova e con il miglioramento del bestiame.

Infatti è stato previsto che anche altre attività, volte al potenziamento od alla tutela delle produzioni zootecniche, possano venire disciplinate da appositi regolamenti.

Per quanto riguarda le discipline regolamentate ed i criteri informativi delle stesse, si precisa, relativamente alla disciplina dell'importazione, che la stessa è stata imposta non più sul concetto di favorire l'introduzione massale di bovini dall'estero, ma a tutela della attuale produzione nazionale ormai tecnicamente soddisfacente, su di un criterio limitativo dell'importazione a soli soggetti in possesso di determinati requisiti.

Di conseguenza si è mantenuto, rafforzandolo, il concetto della necessità del controllo tecnico e si è prevista l'istituzione di diritti sul materiale d'importazione per il reperimento dei fondi con i quali assicurare il funzionamento dei servizi e dei controlli nonché di aliquote destinate all'azione di miglioramento.

A garanzia dell'osservanza di dette norme e sempre a tutela della produzione interna del bestiame da vita, si è provveduto nel contempo alla disciplina delle importazioni di bestiame da macello.

A maggiore valorizzazione della produzione nazionale nei confronti di quella straniera è stato altresì previsto il controllo tecnico anche per il bestiame di esportazione, il quale, però ai fini di incoraggiare determinate correnti di esportazione in regime di concorrenza internazionale, è stato esentato dal pagamento del diritto di cui innanzi.

Con l'introduzione, nella presente proposta di legge, della regolamentazione relativa all'importazione ed esportazione, si è d'altra parte avuto di mira la necessità di rafforzare le norme attualmente in vigore riguardanti dette attività.

È stata pertanto fatta salva la vigente legislazione generale in fatto di scambi con l'estero e di tariffe doganali mentre si è inteso affermare il principio che le norme vigenti debbono essere subordinate, in ogni caso, alle esigenze dell'azione di miglioramento e potenziamento del nostro patrimonio zootecnico.

Si confida pertanto che il Parlamento vorrà dare alla presente proposta di legge il suo voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua interventi intesi al potenziamento ed alla difesa delle produzioni zooteniche.

Gli interventi riguardano iniziative oggetto di programmi di attività zootecnica a carattere ordinario e straordinario svolti sul piano provinciale, regionale e nazionale.

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove lo sviluppo ed il consolidamento delle Organizzazioni tecnico-economiche degli allevatori.

ART. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove lo sviluppo e la costituzione di Istituzioni specializzate volte alla produzione, al miglioramento ed alla diffusione di materiale selezionato appartenente alle varie specie.

Il Ministero direttamente o attraverso gli Organi dipendenti esegue il controllo sull'attuazione delle iniziative comprese nel programma generale di attività zootecnica affidate alle Istituzioni di cui al precedente comma.

Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede al riordinamento delle Istituzioni esistenti, alla costituzione di altre aventi i medesimi fini e alle modalità per la gestione dei fondi.

ART. 4.

La esecuzione e la gestione delle iniziative, comprese nel programma generale e volte al miglioramento, alla difesa ed alla valorizzazione degli allevamenti e delle produzioni derivate, sono affidate alle Organizzazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute, che abbiano necessaria efficienza tecnico-organizzativa ed assicurino un apporto finanziario degli allevatori allo svolgimento delle iniziative.

Esse vi provvedono con le direttive e sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei suoi Organi periferici.

ART. 5.

Gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura attuano iniziative comprese nel programma generale di attività zootecnica, volte alla assistenza tecnica degli allevatori ed alla dimostrazione pratica.

Le iniziative comprese nel precedente articolo 4 sono eseguite e gestite dagli Ispettorati e dalle Istituzioni di cui all'articolo 3, solo nel caso non sussistano le condizioni indicate nello stesso articolo 4.

ART. 6.

Alla formulazione dei programmi provinciali provvedono Comitati zootecnici costituiti presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, delle Organizzazioni provinciali degli allevatori e delle categorie agricole interessate.

I Comitati sono presieduti dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Alla formulazione dei programmi regionali ed al coordinamento dei programmi provinciali in sede regionale provvedono i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Per lo scopo specifico i Comitati regionali vengono integrati con la partecipazione dei rappresentanti delle Organizzazioni degli allevatori e delle categorie agricole interessate.

Alla formulazione del programma nazionale, ed al coordinamento ed all'approvazione dei programmi regionali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base al parere espresso dal Consiglio Superiore dell'agricoltura nei riguardi dell'indirizzo zootecnico generale per lo svolgimento delle attività zootecniche.

ART. 7.

Le attività connesse con la riproduzione animale svolta nell'interesse pubblico e privato, con la importazione e l'esportazione di bestiame, di materiale fecondante e di uova da cova, con il miglioramento del bestiame e altre intese al potenziamento ed alla tutela delle produzioni zootecniche sono disciplinate da appositi regolamenti.

In attesa dell'emanazione di detti regolamenti valgono le vigenti disposizioni.

ART. 8.

Le attività della riproduzione animale sono disciplinate ai fini zootecnici da appositi regolamenti, interessanti ciascuna specie, approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I regolamenti fissano le condizioni per la concessione delle autorizzazioni ai fini zootecnici riguardanti l'esercizio della monta e della fecondazione artificiale nell'interesse pubblico; i requisiti tecnici dei riproduttori da approvare per la monta e la fecondazione artificiale nell'interesse sia pubblico che privato, tenuto conto delle zone di impiego di ciascun riproduttore; la composizione delle Commissioni incaricate della disciplina e dell'approvazione dei riproduttori delle quali vengono chiamati a far parte rappresentanti degli allevatori interessati; le modalità per la determinazione delle tariffe minime per la monta e per la fecondazione artificiale; l'obbligo dei certificati da rilasciare per le fecondazioni naturali ed artificiali eseguite nell'interesse sia pubblico che privato e quanto altro occorra per assicurare l'osservanza della disciplina di cui al presente articolo.

I regolamenti provvederanno a precisare i diritti da riscuotersi per la esecuzione ed il controllo della disciplina: l'applicazione di speciali aliquote da destinare all'azione di miglioramento, di difesa e di valorizzazione della specie interessata da ciascun regolamento ed al funzionamento delle Organizzazioni degli allevatori; le diarie da attribuirsi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti le Commissioni medesime estranei all'Amministrazione dello Stato, e le modalità relative alla gestione dei fondi occorrenti al funzionamento dei servizi di controllo per la riproduzione animale.

ART. 9.

Le attività riguardanti l'importazione e l'esportazione del bestiame, del materiale fecondante e delle uova da cova, sono disciplinate, ai fini zootecnici, da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il commercio con l'estero.

Il regolamento fissa, a seconda della specie e della razza, i requisiti tecnici che il bestiame da allevamento, da riproduzione

e da reddito ed il materiale fecondante e le uova da cova devono possedere per essere ammessi all'importazione in esenzione del dazio doganale o con pagamento del dazio stesso.

Il regolamento fissa anche le modalità relative ai controlli tecnici, i quali possono essere affidati anche a rappresentanti degli allevatori e stabilisce il trattamento e la destinazione del bestiame e del materiale non riconosciuto idoneo.

Con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero saranno fissati i Paesi dai quali è consentita l'importazione del bestiame da allevamento, da riproduzione e da reddito, del materiale fecondante e delle uova da cova, tenuto conto degli indirizzi tecnici riguardanti il miglioramento delle varie specie nel nostro Paese.

Il regolamento fissa inoltre le condizioni da osservarsi per l'importazione del bestiame qualificato da macello o da ingrasso e quelle per le esportazioni del bestiame da vita e macello.

Il regolamento fissa altresì i diritti da applicarsi sul materiale da importazione per l'espletamento del servizio di controllo tecnico, la cui gestione viene affidata alle Organizzazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute.

Sulle operazioni di importazioni possono fissarsi aliquote da destinare all'azione di miglioramento, difesa e valorizzazione del bestiame da gestirsi con le modalità stabilite per i diritti.

ART. 10.

Le attività del miglioramento del bestiame sono disciplinate da regolamenti approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I regolamenti fissano la composizione e la competenza degli Organi di direzione e di vigilanza, centrali e periferici, preposti al lavoro di miglioramento del bestiame, e le norme tecniche per l'esecuzione del lavoro medesimo, tenuto conto del parere espresso sulla materia dal Consiglio Superiore della agricoltura.

Gli stessi regolamenti fissano i criteri per la determinazione delle quote da versarsi da parte degli allevatori interessati nell'azione di miglioramento e le modalità di gestione dei fondi da affidarsi alle Organizzazioni di cui all'articolo 4.

ART. 11.

La fecondazione artificiale è disciplinata dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, e dal relativo regolamento di applicazione previsto dalla legge stessa.

ART. 12.

Per le attività riguardanti la specie equina sono fatte salve, per tutto quanto non previsto nella presente legge, le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

ART. 13.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva l'inadempiente viene deferito all'Autorità giudiziaria competente.

Le ammende di cui al primo comma del presente articolo sono devolute, per 30 per cento all'Agente che ha elevato la contravvenzione e, per il rimanente 70 per cento, al finanziamento di cui all'articolo seguente.

ART. 14.

Al finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge si provvede;

a) con le aliquote di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10;

b) con contributi che in base a specifici provvedimenti vengano comunque riscossi per scopi zootecnici;

c) con contributi di Enti locali;

d) con i proventi dalle ammende di cui all'articolo precedente;

e) con contributi integrativi ordinari e straordinari erogati dallo Stato.